

CONVENZIONE TRA FIPSAS E ASI

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee con sede in Roma Viale Tiziano, 70 partita IVA n. 01382061008 (d'ora in poi denominata FIPSAS), rappresentata dal Presidente Federale Prof. Ugo Matteoli, nato a Pontedera il 14 Settembre 1947 e domiciliato per la carica presso la sede della Federazione;

E

L'ASI Associazioni Sportive e Sociali Italiane con sede in Roma Via Piave, 8- 00187 C.F. 96258170586 e P.I. 04901361008 rappresentata dal Presidente Avv. Claudio Barbaro nato a Roma il 17/07/1955 e domiciliato per la carica presso la sede ASI.

PREMESSO CHE:

- La FIPSAS è la Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI ed esclusiva titolare in Italia delle discipline sportive indicate nel proprio statuto;
- La FIPSAS prevede nei propri scopi istituzionali l'attività didattica finalizzata al rilascio di brevetti subacquei riconosciuti nell'ambito delle competenze ed attribuzioni federali;
- L'ASI è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI;
- L'ASI è stata riconosciuta come Federazione in seno al Comitato Tecnico della CMAS dal 2002 al 2022 con codice ITA F11.
- la FIPSAS, nel rispetto dello statuto della CMAS attualmente vigente, ha il riconoscimento unico ed esclusivo sul territorio nazionale.
- L'Ente di Promozione Sportiva ASI ha operato, negli ultimi venti anni, nel medesimo settore sul territorio italiano e ha interesse a continuare la propria attività sotto l'egida della FIPSAS e nel rispetto delle linee guida e delle regole tecniche da questa elaborate.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.



Art.2

Mandato dalla CMAS alla FIPSAS

- 1 In base al riconoscimento previsto nel nuovo statuto CMAS, la FIPSAS è individuata come mandataria in esclusiva per la CMAS sul territorio italiano.
- 2 FIPSAS curerà l'invio degli aggiornamenti tecnici e didattici CMAS all'ASI

Art.3

Condizioni e modalità della collaborazione dei firmatari del presente accordo

1. L'ASI si impegna ad effettuare il Crossover dei propri istruttori, già CMAS, in FIPSAS.
2. La FIPSAS darà evidenza ad ASI sui brevetti rilasciati in seno agli associati di quest'ultima.
3. La FIPSAS riconoscerà a seguito di adeguata valutazione lo stato di M3 valutatori ai due soggetti già presenti in ASI.
4. La FIPSAS agli istruttori di cui al comma 1 e 3 del presente articolo applicherà le seguenti condizioni:
 - tesseramento annuale euro 30
 - rilascio brevetto e tesseramento allievi euro 20
 - rilascio materiale didattico e gadget al costo previsto per i tesserati FIPSAS

Art.4

Obblighi dell'Ente di Promozione Sportiva

1. L'Ente:
 - si atterrà in esclusiva alle norme e standard emanati da FIPSAS.
 - garantirà la riservatezza del presente accordo.

Art.5

Obblighi della Federazione

1. La Federazione si impegna a:
 - rispettare i modelli organizzativi dell'Ente e la sua identità;
 - non intervenire e/o condizionare in alcun modo l'autonomia operativa dell'Ente salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente accordo;
 - non interferire sulla produzione del loro materiale didattico;
 - garantire l'assenza di qualsiasi profitto dall'attività di cui alla presente convenzione.
 - non applicare condizioni più vantaggiose ad altre associazioni che stipuleranno accordi simili al presente.

- garantire la riservatezza del presente accordo.

Art. 5 bis

1. FIPSAS e ASI potranno costituire insieme delle iniziative al fine di fare un fronte comune per limitare ed eliminare le indebite ingerenze e pratiche da parte di tutte quelle organizzazioni non riconosciute dall'Ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Art. 6

Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire il trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi del Decreto Legislativo n° 101/2018 – Adeguamento al Regolamento UE 2016/679.
2. Nel caso in cui, per l'esecuzione della presente Convenzione, si rendesse necessario effettuare in futuro trattamenti di dati personali, le Parti, in relazione ai suddetti trattamenti, si conformeranno alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 101/2018) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7

Scadenza

Fatto salvo il mancato rispetto da parte dell'Associazione di uno o più articoli della presente Convenzione che comportino la risoluzione anticipata del contratto stesso, questo avrà durata di anni 5 ovvero scadrà il 31/12/2027. Entro questo periodo le parti potranno trovare altre forme di collaborazione e conseguentemente formalizzare una nuova convenzione.

Art. 8

Disposizioni finali

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Qualsiasi modificazione alla presente Convenzione dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.
3. Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile alla presente Convenzione dovrà essere trasmessa all'altra Parte nella forma scritta.
4. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso le sedi delle Parti contraenti così come indicate nel preambolo della presente Convenzione, oppure presso altro indirizzo comunicato preventivamente all'altra Parte per iscritto.



5. Per quanto non espressamente previsto e pattuito con la presente Convenzione le Parti fanno riferimento al Codice Civile.

Art. 9

Competenza del Foro di Roma

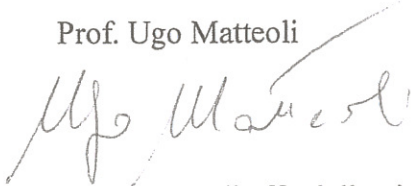
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o estinzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, lì 28 gennaio 2023

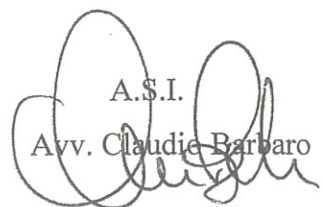
Le parti

F.I.P.S.A.S.

Prof. Ugo Matteoli



A.S.I.
Avv. Claudio Barbaro

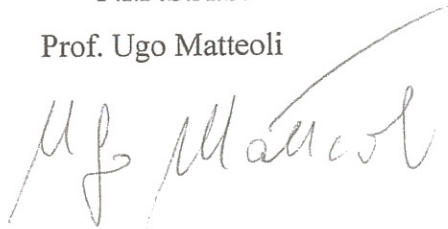


Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1322, 1323 cod. civ, dichiarano di aver letto ed espressamente approvato tutte le clausole di cui sopra.

Le parti

F.I.P.S.A.S.

Prof. Ugo Matteoli



A.S.I.
Avv. Claudio Barbaro

